



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 DEL 14.01.2020

OGGETTO: TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE ESERCIZIO 2020 (ART. 9, D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 102/2009). DISPOSIZIONI.

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattordici** del mese di **gennaio** a partire dalle ore **10:20** nella sala delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'Adunanza il Dott. Nicola Belcastro nella sua qualità di Sindaco.

All'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1. BELCASTRO NICOLA	SINDACO	X	
2. MADIA ISABELLA	VICE SINDACO		X
3. GRASSI FRIEDA	ASSESSORE	X	
4. GIRIMONTE VINCENZO	ASSESSORE	X	
4. TETI FRANCESCO	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

Deliberazione di G.C. n. 5 del 14.01.2020

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Nicola Belcastro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Greco

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 14.01.2020

Cotronei, li 14.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Nicola Vaccaro

E' copia conforme all'originale
Cotronei, li 14.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 14.01.2020

è trasmessa in elenco con lettera protocollo n. 467 in data 14.01.2020 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.

è divenuta esecutiva il 09.01.2020

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, li 14.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Nicola Vaccaro

È copia conforme all'originale
Cotronei, 14.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE ESERCIZIO 2020 (ART. 9, D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 102/2009). DISPOSIZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla **TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE ESERCIZIO 2020 (ART. 9, D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 102/2009). DISPOSIZIONI;**

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economica Finanziaria” sulla regolarità tecnica del presente atto, allegato alla presente;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economica Finanziaria” sulla regolarità contabile del presente atto, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese,

D E L I B E R A

1. di approvare in ogni sua parte la proposta di a firma del Sindaco relativa alla **TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE ESERCIZIO 2020 (ART. 9, D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 102/2009). DISPOSIZIONI**, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento degli atti conseguenti;

3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI COTRONEI
(PROVINCIA DI CROTONE)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Adozione misure organizzative esercizio **2020** (art. 9, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009). Disposizioni.

SOGGETTO PROPONENTE: IL SINDACO

IL SINDACO

- **VISTO** l'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale testualmente recita:

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185/2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono

allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO che nel tempo si è assistito ad una evoluzione delle normative in materia;

DATO ATTO CHE:

- il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 ha introdotto le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 1 della legge 145 del 23 dicembre 2018 dal comma 858 al comma 872 introduce nuove disposizioni sui pagamenti che precisamente recitano:

Comma 858 Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Comma 859 A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

Comma 860 ... omissis

Comma 861 I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

*Comma 862 Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato **Fondo di garanzia debiti commerciali**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Comma 863 Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Comma 864 Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale: a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni; c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni; d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

Comma 865 ... omissis ...

Comma ... omissis ...

Comma 867 A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

Comma 868 A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Comma 869 A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

- a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;*
- b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.*

Comma 870 A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Comma 871 Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Comma 872 Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.”

CONSIDERATO che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell'Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;

VISTE le misure organizzative che si allegato al presente provvedimento (all A), le quali prevedono in sintesi:

- ordinativo informatico;
- revisione procedure di spesa;
- accelerazione del processo di riscossione delle entrate;
- approvare un PEG di cassa organizzato per capitoli di spesa e per centri di responsabilità, conformemente alle previsioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione, affinché sia garantito il rispetto dei termini di pagamento nell'ambito degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica;

Visto Il comma 862 che prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno con delibera di giunta o di consiglio comunale si debba essere costituito il **FONDO DI GARANZIA per i debiti commerciali**, sugli stanziamenti dell'esercizio in corso per acquisto di beni e servizi, su cui non sarà possibile fare impegni e pagamenti (al pari del FCDDE) se si verificano le seguenti condizioni:

- • **5%** per mancata riduzione del debito di almeno il **10% del debito** commerciale residuo oppure per ritardi **superiori a 60gg**;
- • **3%** per ritardi compresi **tra 31gg e 60gg**;
- • **2%** per ritardi compresi **tra 11gg e 30gg**;
- • **1%** per ritardi compresi **tra 1g e 10gg**.

Considerato che si sta procedendo a completare l'operazione di cui aggiornamento dei dati dei pagamenti sulla PCC, per cui con successiva delibera si valuterà l'eventuale costituzione del **FONDO DI GARANZIA per i debiti commerciali**;

Ritenuto dover invitare i responsabili dei procedimenti a prestare particolare attenzione alle criticità sopra evidenziate al fine di ridurre ulteriormente i ritardi sui pagamenti;

Tenuto conto che l'adozione delle misure organizzative non comporta oneri a carico del bilancio dell'ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale sui contratti;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per quanto in premessa indicato per costituirne parte integrante e sostanziale,

- 1) **Di ritenere** prioritario l'obiettivo di riduzione dei tempi medi di pagamento e la conseguente riduzione complessiva dei debiti commerciali anche a fronte delle disposizioni prevista dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 78/2009, le misure organizzative funzionali a garantire la tempestività dei pagamenti delle fatture dei fornitori che si allegano al presente provvedimento sotto la **lettera a)** quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che la revisione delle misure in oggetto è finalizzata a garantire il rispetto del termine dei pagamenti, con l'obiettivo di operare efficientemente nei confronti delle imprese che forniscono beni e servizi al Comune di Cotronei;
- 4) **Di dare atto** che il miglioramento dei tempi medi di pagamento è da considerarsi obiettivo di performance pluriennale e che lo stesso trova collocazione nel "piano della performance" annuale;
- 5) **di dare atto che** l'adozione delle misure organizzative non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio, in quanto la relativa attuazione viene disposta avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali vigenti;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento a tutti i Responsabili dei settori;
- 7) **di pubblicare** sul proprio sito internet le misure organizzative adottate con il presente provvedimento.
- 8) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
F.to Dott. Nicola Belcastro



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE**

OGGETTO: Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Adozione misure organizzative esercizio **2020** (art. 9, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009). Disposizioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 13.01.2020

Il Responsabile F.to Belcastro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 13.01.2020

Il Responsabile F.to Belcastro

misure organizzative funzionali a garantire la tempestività dei pagamenti

1. trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
2. verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di competenza e di cassa del bilancio;
3. trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo (di norma almeno __ giorni prima) rispetto la scadenza del pagamento (data presunta di accredito del beneficiario), tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento e dei giorni assorbiti dal Tesoriere per evadere l'ordine;
4. osservare, scrupolosamente, le norme di cui ai singoli ordinamenti tributari, del T.U. n. 267/2000 (articoli da 178 a 181), del vigente regolamento comunale di contabilità e del regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate;
5. Le obbligazioni derivanti da spese non impegnate preventivamente secondo le ordinarie procedure contabili, costituenti, pertanto, debiti fuori bilancio, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Settore Finanziario, per valutazioni inerenti alla possibilità di copertura finanziaria correlata al loro eventuale riconoscimento di legittimità ai sensi di legge;
6. In sede di definizione e/o di esecuzione dei contratti per forniture di beni e servizi, i Responsabili competenti potranno valutare l'eventuale disponibilità degli operatori contraenti ad accettare termini di pagamento a 60 giorni. Ciò compatibilmente con quanto prescritto dall'ordinamento;
7. osservare scrupolosamente all'atto dell'assunzione degli impegni di spesa, le procedure di cui all'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, del vigente regolamento comunale di contabilità, con l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio.
8. osservare scrupolosamente nel procedimento relativo alla liquidazione, le norme di cui all'art. 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento comunale di contabilità;
9. osservare, scrupolosamente per l'ordinazione e i pagamenti, le norme di cui all'art. 185 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
10. tenere conto della responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio.

Ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese:

- **obbligo di indicare nell'ordinazione al fornitore gli estremi identificati dell'impegno, del codice CUP e/o del codice CIG ove previsti dalla normativa, con la disposizione che gli stessi debbano essere riportati in fattura;**
- **obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare (fatta salva la casistica in cui è ammessa l'autocertificazione);**
- **divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 5.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo verso gli agenti della riscossione, senza aver effettuato il preventivo controllo;**
- obbligo di indicazione delle coordinate Iban del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici;
- obbligo di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità;
- il limite per i pagamenti in contanti secondo la normativa vigente;
- verificare le fatture elettroniche evitando di accettarle per decorrenza dei termini e rifiutarle quando ci siano errori es: cig errato-determina impegno errata- importo errato- regime fiscale non indicato- ecc.

Acquisizione delle entrate:

- assicurare e mantenere durante la gestione dell'esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le spese ad esse correlate, impegnando queste ultime soltanto dopo l'accertamento delle relative entrate e della riscossione;
- vincolare, in caso di rilevanti entrate *una tantum*, l'effettuazione delle spese correlate solo al successivo incasso delle entrate, ai fini di un corretto equilibrio finanziario dell'Ente e per una gestione di cassa solida;
- curare la tempestiva emissione dei ruoli e delle liste di carico delle entrate di propria competenza e/o adottare appositi atti amministrativi per l'accertamento delle relative entrate di competenza;
- garantire una tempestiva rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione dei relativi contributi, avvalendosi, ove ricorra il caso, dell'art. Del DL 66/2014;
-

operazioni da effettuare sulla piattaforma di certificazione dei crediti:

Con l'applicazione dei commi da 849 a 962 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) il Suo Ente è chiamato ad un'attività con risvolti molto importanti sul proprio bilancio.

Anche l'IFEL con una **nota di approfondimento del 10.04.2019** ha messo in chiara evidenza le novità introdotte dalla Legge 145/2018 e le importanti ripercussioni che un Ente andrebbe ad affrontare se trovato inadempiente.

Ai sensi del **comma 867** gli Enti hanno già comunicato alla PCC, **entro il 30.04.2019**, l'ammontare dello stock dei debiti commerciali **non pagato al 31.12.2018** calcolato secondo **l'articolo 33 del D.Lgs 33/2013**. Tale debito dovrà essere poi comunicato alla PCC **entro il 31 gennaio di ogni anno** a partire dal 2020 (per l'esercizio 2019).

Oltre a quanto previsto dal DL 33/2013 è importante porre l'attenzione anche su quanto stabilito dai commi 869,870 e 871 della Legge 145/2018.

La **comunicazione dello stock dei debiti commerciali** ha trovato, nella stragrande maggioranza degli Enti, un **disallineamento con quanto contenuto in PCC**. I motivi possono essere diversi. Ad esempio:

- La PCC **non è stata correttamente alimentata** dai vari sistemi informatici o manualmente. Questa, ad oggi, si sta rivelando la causa principale delle discordanze soprattutto per le fatture cartacee;
- I pagamenti, anche per chi ha adottato il Siope+, **non sono stati correttamente agganciati** alla relativa fattura;
- Mancata comunicazione dell'effettiva scadenza del pagamento;
- Mancano le informazioni di effettiva **non pagabilità della fattura** (sospensione, contenzioso, durc ecc...)
- Errata gestione delle **note di credito** oppure **compensazioni** non gestite correttamente. Ecc...

Tutti gli uffici, **coordinati dall'ufficio di ragioneria**, dovranno, quindi, effettuare tutti i vari **controlli di incongruenza** per verificare le motivazioni di un eventuale disallineamento ed **effettuare tutte le modifiche direttamente in PCC** attraverso le funzioni messe a disposizione.

È importante, come sottolinea l'IFEL, che si raggiunga la **corretta dimensione** di esposizione debitoria da parte dell'Ente anche perché tutti i controlli futuri, con annesse sanzioni, avranno come **unico parametro di riferimento** i valori esposti in PCC.

Definito ed allineato lo stock del debito questo sarà il valore da ridurre annualmente **di almeno il 10%**, valore indipendente dai tempi medi di pagamento. Il **comma 862** prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno con delibera di giunta o di consiglio comunale si debba essere costituito il **FONDO DI GARANZIA debiti commerciali**, sugli **stanziamenti dell'esercizio in corso per acquisto di beni e servizi**, su cui non sarà possibile fare impegni e pagamenti (al pari del FCDDE) se si verificano le seguenti condizioni:

- **5%** per mancata riduzione del debito di almeno il **10% del debito** commerciale residuo oppure per ritardi **superiori a 60gg**;
- **3%** per ritardi compresi **tra 31gg e 60gg**;
- **2%** per ritardi compresi **tra 11gg e 30gg**;
- **1%** per ritardi compresi **tra 1g e 10gg**.

Siccome è la PCC il riferimento assoluto diventa fondamentale la sua corretta dimensione.